



**COMUNE DI PREDORE**  
- PROVINCIA DI BERGAMO -

***REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E  
L'UTILIZZO DEGLI ACCOUNT ISTITUZIONALI  
DEL COMUNE DI PREDORE SUI SOCIAL  
NETWORK***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 01.08.2016

---

---

## INDICE

ART. 1 - PRINCIPI E OGGETTO .....	3
ART. 2 - CONTENUTI DEGLI ACCOUNT ISTITUZIONALI .....	3
ART. 3 - ACCOUNT ISTITUZIONALI .....	3
ART. 4 - AMMINISTRATORE DEL PROFILO ISTITUZIONALE .....	4
ART. 5 - VIGILANZA E CONTROLLO .....	4
ART. 6 - SOSPENSIONI O LIMITAZIONI DEL SERVIZIO .....	4
ART. 7 - NORME FINALI .....	4
ART. 8 - RISORSE ECONOMICHE .....	5
ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE .....	5

---

## **Art. 1 - Principi e oggetto**

1. Il Comune di Predore riconosce Internet e i Social Network quali importanti strumenti per migliorare la trasparenza amministrativa, incrementare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, politica ed istituzionale e consentire un sempre più libero e semplice accesso alle informazioni.
2. Il Comune di Predore riconosce Internet ed i Social Network quale strumento di libertà di pensiero e di espressione così come sancito dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e un'opportunità per rafforzare e incentivare la comunicazione partecipata con i cittadini.
3. Il presente regolamento disciplina la presenza degli account istituzionali dell'Ente sui social network e definisce le modalità di pubblicazione delle informazioni.

## **Art. 2 - Contenuti degli account istituzionali**

1. La presenza di canali istituzionali dell'Ente su tipologie di siti-web e Social Network ha prettamente finalità istituzionali. Pertanto i contenuti in essi inseriti saranno orientati a:
  - a) promuovere campagne informative di qualsiasi genere, escluse quelle politiche/promozionali di particolari gruppi politici;
  - b) diffondere e pubblicizzare iniziative, eventi ed attività organizzati direttamente dal Comune di Predore o, in taluni casi, anche solo co-organizzati o patrocinati;
  - c) informare la cittadinanza su: servizi (pubblici o privati in convenzione), scioperi, chiusure scuole, ecc.;
  - d) finalità di marketing territoriale, promozione del territorio, informazioni turistiche e culturali;
  - e) pubblicizzare decisioni assunte dalla Giunta comunale e/o dal Consiglio comunale che si riterranno particolarmente importanti o rilevanti anche ai fini della trasparenza.
2. I contenuti proposti alla pubblicazione possono provenire da utenti interni all'Ente (Responsabili dei servizi, Sindaco, Assessori e Consiglieri), oppure da proponenti esterni all'Ente previa autorizzazione dell'Amministratore del profilo (scuole, associazioni, ecc.).
3. Secondo le disposizioni dell'Amministratore i contenuti riporteranno l'indicazione delle fonti.
4. E' espressamente vietato pubblicare e diffondere:
  - a) Dati sensibili o giudiziari (D. Lgs 196/2003);
  - b) Autopromozioni del profilo autore del commento;
  - c) Commenti pregiudiziali nei confronti dell'Ente;
  - d) Commenti con finalità di propaganda politica, sindacale, religiosa;
  - e) Insulti generici o specifici a soggetti individuali o collettivi;
  - f) Espressioni e termini ritenuti volgari;
  - g) Incitazioni all'odio razziale;
  - h) Riferimenti al nazismo e al fascismo;
  - i) Materiali o link riconducibili a siti con contenuto pornografico, pedopornografico, worms, trojans o virus in genere.

## **Art. 3 - Account istituzionali**

1. Nel caso di iscrizioni del Comune di Predore a Social Network, la Giunta adotterà una presa d'atto di iscrizione che attesti la conformità ai dettami del presente regolamento o aggiunga eventuali dettagli.

---

#### **Art. 4 - Amministratore del profilo istituzionale**

1. L'Amministratore del profilo degli account istituzionali è individuato nel Sindaco, ferma restando la possibilità di delega.
2. L'Amministratore è il responsabile delle pubblicazioni.
3. L'Amministratore individua, abilita ed incarica i gestori delle eventuali singole pagine (Editor) di Facebook o di altri Social Network. La creazione di nuove pagine Facebook o di altri Social Network dedicate a specifici servizi sarà disposta dall'Amministratore del profilo istituzionale e non richiederà aggiornamenti del regolamento stesso.

#### **Art. 5 - Vigilanza e controllo**

1. La moderazione da parte dell'Amministratore avviene a posteriori ed è finalizzata unicamente al contenimento, nei tempi e nei modi ragionevolmente esigibili, di eventuali comportamenti contrari alle regole di utilizzo indicate al punto 4. del presente regolamento.
2. Il Comune di Predore si riserva di adottare provvedimenti di blocco nei confronti degli utenti che violino le regole di utilizzo contenute nel presente regolamento, oltre che, nei casi più gravi, di segnalare eventuali infrazioni ai responsabili dei network e alle autorità competenti.
3. Saranno altresì monitorati e rimossi i commenti non pertinenti (off topic e spam) rispetto al tema affrontato in un determinato messaggio (post), ma anche i contenuti inseriti ripetutamente (trolling) o pubblicati deliberatamente con l'intento di disturbare la discussione e provocare la reazione degli altri utenti o dei gestori delle pagine (flaming).
4. Tali decisioni non comportano oneri informativi e motivazionali a carico del Comune né nei confronti dell'internauta né nei confronti delle rappresentanze politiche in seno al Consiglio Comunale né di tutti gli altri iscritti alla pagina.
5. La decisione, inappellabile decisa dall'Amministratore del profilo, di rimuovere e bloccare gli eventuali internauti indisciplinati, è assunta dopo il secondo richiamo scritto, mediante messaggio privato (sempre che l'utente preveda la possibilità di riceverne) dopo aver commesso attività online in contrasto col presente regolamento. Qualora l'utente non acconsenta a ricevere messaggi privati, sarà immediatamente rimosso in occasione del primo comportamento in contrasto con il presente regolamento.

#### **Art. 6 - Sospensioni o limitazioni del servizio**

1. Il servizio potrà essere limitato durante le pause estive e natalizie.
2. Il servizio sarà sospeso, salvo possibile pubblicazione delle liste elettorali, dei candidati sindaci, dei programmi e delle informazioni generali sul voto, durante il periodo di campagna elettorale per le elezioni comunali.

#### **Art. 7 - Norme finali**

1. Per quanto non previsto in questo regolamento, si rimanda alle norme nazionali, in particolare:
  - a) D. Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
  - b) L. n.241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
  - c) D.Lgs. n.267/2000 "Testo unico degli enti locali";
  - d) L. n.69/2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";

- 
- e) L. n.28/2000 e s.m.i. “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”.

#### **Art. 8 - Risorse economiche**

1. Al momento non sono previsti costi di registrazione o gestione a carico dell’Ente, per il funzionamento e l’utilizzo degli account sui social network.
2. Qualora in futuro dovessero essere istituiti canoni o altri costi di gestione, la Giunta comunale valuterà l’opportunità di stanziare o meno risorse finanziarie ad hoc.

#### **Art. 9 - Entrata in vigore**

1. Ai sensi del vigente Statuto comunale, il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’albo pretorio on line da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è esecutiva.